



Posizione dell'UNHCR sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati motivata da un timore di persecuzione per ragioni legate all'appartenenza dell'individuo in questione ad una famiglia o ad un clan coinvolti in una faida

1. La Convenzione del 1951 definisce “rifugiato” chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato. In questo documento si esamina la situazione di individui che richiedono sia loro riconosciuto lo status di rifugiato a causa del loro timore di essere perseguitati per motivi legati alla loro appartenenza ad una famiglia o ad un clan coinvolti in una faida.

Giustificato timore di persecuzione

2. Ciò che si deve intendere per giustificato timore di persecuzione dipende dalle circostanze particolari di ciascun singolo caso. Possono essere considerati persecuzione tanto la grave violazione dei diritti umani, compresa una minaccia alla vita o alla libertà, quanto altri tipi di gravi offese, tenendo presenti le particolari circostanze del caso, comprese le opinioni, i sentimenti e la condizione psicologica del richiedente asilo.¹

3. Qualora una domanda d’asilo riguardi una faida, per stabilire se il timore percepito dal richiedente vada o meno considerato come persecuzione, é importante chiarire che cosa ci potrebbe essere in gioco nel caso individuale, dal momento che ciò può variare non da ultimo a seconda del paese di origine. In linea generale, comunque, in una faida i membri di una famiglia uccidono i membri di un’altra famiglia in atti vendicativi di rappresaglia che vengono perpetrati secondo un antico codice di onore e comportamento. Tale pratica ha origini medievali ed é ancora diffusa in diversi paesi, fra cui l’Albania, il Kosovo (Serbia e Montenegro) ed i paesi del Caucaso settentrionale. Tradizionalmente soltanto i maschi adulti possono essere vittime di una faida, che può durare per decenni e avere per obbiettivo finale l’estinzione di tutti gli uomini di una famiglia. Recentemente, tuttavia, sono stati riportati casi in cui anche donne e bambini sono divenuti bersaglio di faide. Possono infatti venire uccisi o feriti in occasione di attacchi nei confronti degli uomini della famiglia. Accade inoltre che, a causa dei timori da parte della famiglia che i bambini possano essere uccisi, assaliti o sequestrati, questi siano trattenuti a casa per lunghi periodi e venga impedito loro di frequentare la scuola. Per questi motivi, sebbene siano gli uomini adulti i principali bersagli delle faide, anche altri membri della famiglia possono essere a rischio di morte o di violazioni minori dei diritti umani.

4. Una violazione del diritto alla vita - incluso il diritto a non essere arbitrariamente privati della propria vita² - o del diritto alla libertà dalla tortura costituisce sempre persecuzione. Può rendersi necessario tuttavia stabilire se costituiscono persecuzione anche altre forme di offesa alle quali un richiedente asilo afferma di essere esposto, e se lo sono in quanto atto singolo o su base cumulativa. Come afferma il *Manuale dell’UNHCR*, “se altre azioni pregiudiziali o minacce costituiscano persecuzione dipende dalle specifiche circostanze di ciascun singolo caso”, per le quali è necessaria una valutazione non solo dei fatti oggettivi, ma anche degli elementi soggettivi, compresi “le opinioni e i sentimenti della persona interessata” (paragrafo 51).

¹ Si veda UNHCR, *Manuale sulle procedure ed i criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, 1979, riedito nel 1992 (di seguito: “*Manuale dell’UNHCR*”), paragrafi 51-53.

² Si veda l’articolo 6(1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

5. Nel contesto specifico delle faide é importante analizzare la natura della faida, le esperienze di altri membri della famiglia o del clan coinvolti nella faida, compresa l'eventualità che altri membri della famiglia siano stati uccisi o feriti dalla famiglia o dal clan rivale. E' anche necessario tenere presente il contesto culturale della faida, nel quale le minacce sono interminabili.³

6. Tra i fattori rilevanti che devono essere considerati quando si determina la natura del rischio che il o la richiedente asilo correrebbe se tornasse nel suo paese di origine vanno annoverati:

- a) la determinazione se la disputa possa essere considerata una faida;
- b) in caso affermativo, il grado in cui le sue origini e la sua evoluzione (se presente) possono essere considerate dalla società in questione in conformità con i classici principi delle faide, in quanto contrapposte, per esempio, alla vendetta per un crimine comune commesso per altri motivi;
- c) la storia della faida, compresi la notorietà degli assassini iniziali e il numero di persone uccise;
- d) l'atteggiamento che la polizia e le altre autorità hanno dimostrato e verosimilmente dimostreranno in relazione alla faida in corso;
- e) il grado di coinvolgimento dimostrato dalla famiglia rivale in relazione alla faida in corso;
- f) il tempo trascorso dall'ultimo assassinio;
- g) la capacità della famiglia rivale di localizzare la presunta vittima potenziale nel paese di origine;
- h) la posizione della persona in questione nell'ambito della sua famiglia come potenziale vittima della faida;
- e
- i) le prospettive di porre fine alla faida, mediante il pagamento di una somma di denaro, l'organizzazione di una riconciliazione o in altro modo.⁴

7. Tutti questi elementi possono influire sulla decisione relativa al caso in questione. In particolare, essi dovrebbero aiutare a distinguere le domande di persone che hanno un giustificato timore di persecuzione da quelle di criminali comuni o mafiosi. In generale gli Stati non considerano questi ultimi come aventi un legame con una delle ragioni indicate dalla Convenzione, sebbene possano prevedere per costoro forme di protezione complementari.

8. Qui come altrove, si possono riscontrare le condizioni per l'esclusione. Questo può accadere nel caso in cui vi siano serie ragioni per ritenere che un richiedente asilo abbia commesso un grave crimine non politico nell'ambito della faida, in prima persona o come complice.⁵

³ Nella situazione specifica in cui una potenziale vittima di una faida abbia a sua volta compiuto un'offesa nell'ambito della faida, ma abbia anche scontato una pena nel suo paese di origine, secondo il codice della faida l'aver scontato una pena può non essere considerato un'espiazione del crimine.

⁴ Questi criteri discendono da quelli identificati nel caso *TB vs. Segretario di Stato per il Home Department*, Tribunale di Appello sull'Immigrazione del Regno Unito, [2004] UKMIAT 00158, 21 giugno 04, paragrafo 36, disponibile al link: <http://www.bailii.org/uk/cases/UKIAT/2004/00158.html>.

⁵ Si veda UNHCR, "Linee guida per la protezione internazionale: applicazione della clausola di esclusione: l'art.1F della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati", HCR/GIP/03/05, 04.09.03, disponibile al link: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ/openssl.pdf?tbl=PUBL&id=3f7d48514> e la allegata "Nota supplementare sull'applicazione della clausola di esclusione", disponibile al link: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/openssl.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=3f5857d24>.

Agenti di persecuzione

9. Nei casi di faida si pone la questione di chi siano gli agenti della persecuzione. Sebbene il più delle volte la persecuzione venga perpetrata da parte delle autorità di un paese, ai fini della determinazione dello status di rifugiato anche gravi atti discriminatori o altre offese perpetrate dalla popolazione locale, o da singoli individui, possono essere considerati persecuzioni qualora tali atti siano consapevolmente tollerati dalle autorità o qualora le autorità neghino o siano incapaci di fornire un'adeguata protezione.⁶ Si riscontra dunque la tendenza nella definizione di rifugiato in uso a comprendere sia attori statali che attori non statali tra gli agenti di persecuzione.

10. Se un o una richiedente asilo ha dimostrato un giustificato timore di persecuzione, egli o ella deve anche dimostrare che la persecuzione è perpetrata dallo Stato oppure che è perpetrata da altri agenti che lo Stato non può o non vuole controllare. Nei casi di faide, nel determinare la capacità dello Stato di controllare tali pratiche, l'esistenza di leggi che vietano le faide o l'istituzione di organi giudiziari non implicano di per sé che gli individui siano adeguatamente protetti. Deve esserci la volontà e l'effettiva capacità da parte della polizia, dei tribunali e delle altre autorità statali di individuare, perseguire e punire i responsabili delle faide anche attraverso l'applicazione del diritto penale. Anche laddove siano state istituite delle commissioni statali di conciliazione, ad esempio, queste devono dimostrarsi efficaci nella risoluzione effettiva delle controversie. In particolare, nel caso in cui le azioni di conciliazione siano intraprese da organizzazioni non governative, questo potrebbe non garantire agli individui sufficiente protezione. In ciascun caso è pertanto necessario determinare anche in che misura le azioni intraprese dalle autorità abbiano effetto sul caso individuale.

Il nesso causale (“per ragioni di”)

11. Affinché possa soddisfare la definizione di rifugiato, il giustificato timore di un individuo di essere perseguitato deve essere ascrivibile a uno o più dei cinque motivi indicati dalla Convenzione.

12. Nei casi in cui vi sia un rischio di persecuzione per mano di un attore non statale per motivi legati a una delle ragioni indicate dalla Convenzione, il nesso causale sussiste, indipendentemente dal fatto che l'assenza della protezione statale sia dovuta ad una delle ragioni indicate dalla Convenzione o meno. Il nesso causale sussiste anche nel caso in cui il rischio di essere perseguitati per mano di un attore non statale non sia ascrivibile a uno dei motivi indicati dalla Convenzione, ma l'incapacità o la non volontà dello Stato di offrire protezione sia dettata da uno dei motivi indicati nella Convenzione.⁷ Può accadere, ad esempio, che mentre il rischio di persecuzione è dovuto all'appartenenza del o della richiedente ad una data famiglia, le autorità gli neghino la protezione a causa delle sue (supposte) opinioni politiche⁸ o della sua

⁶ Si veda la *Manuale* dell'UNHCR, v. nota 1, paragrafo 65.

⁷ Si vedano: “Linee guida dell'UNHCR sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale”, nota 11, paragrafo 21; “Osservazioni riassuntive – Persecuzione per motivi di genere”, Consultazioni globali sulla protezione internazionale, Tavola rotonda di San Remo, 6-8- settembre 2001, n.6.

⁸ In Canada, per esempio, il ricorso di una famiglia ucraina è stato accolto per motivi di opinione politica. Il tribunale ha giudicato che il marito/padre, un uomo d'affari, fosse stato perseguitato per motivi legati alla sua opinione politica dopo aver presentato un formale reclamo sulla corruzione

appartenenza etnica. In alternativa, nel caso *Michelle Thomas e altri vs. Procuratore generale*, riguardante una famiglia sudafricana, in cui il suocero, razzista, era un capomastro nel settore dell'edilizia che aveva abusato fisicamente e verbalmente dei suoi dipendenti neri, una corte di appello statunitense ha giudicato che "le ragioni dell'ostilità nei confronti di Boss Ronnie [suocero degli appellanti] che ha procurato danno alla famiglia [molestata e minacciata dai dipendenti della ditta di costruzioni] non sono pertinenti, mentre è rilevante il fatto che il danno subito dai Thomas è dovuto alla loro appartenenza ad un gruppo protetto."⁹

13. Il nesso causale, dunque, può venire stabilito o attraverso la motivazione dei perpetratori del danno oppure dalla mancanza discriminatoria di protezione statale. Inoltre, secondo l'UNHCR, è sufficiente che una delle ragioni indicate dalla Convenzione rappresenti un fattore rilevante ai fini della persecuzione perpetrata. Non è necessario che costituisca l'unica causa o la principale.

14. In caso di faide, un individuo non viene attaccato indiscriminatamente, ma piuttosto diviene bersaglio in quanto membro di una determinata famiglia e sulla base di un codice consolidato nel tempo. A differenza di altri casi in cui una persona teme di essere maltrattata, o persino uccisa, qualora, per esempio, debba dei soldi a qualcuno o sia un possibile obiettivo della mafia, gli individui che temono di essere perseguitati nell'ambito di una faida non diventano bersaglio a causa delle loro azioni ma a causa di responsabilità attribuite ai loro familiari (vivi o morti che siano). Non sono, quindi, semplici vittime di una vendetta privata ma anche vittime del codice che regola la tradizione della faida.¹⁰

16. Qualora non si possa individuare una ragione concorrente al timore di persecuzione del richiedente nell'appartenenza a una determinata famiglia o in qualsiasi altra ragione indicata dalla Convenzione, rimane comunque necessario determinare se una ragione concorrente alla potenziale incapacità o riluttanza delle autorità vada riferita a una o più delle ragioni indicate dalla Convenzione. Nell'ambito della valutazione di un legame tra l'appartenenza a un determinato gruppo sociale che verrà affrontato più diffusamente nella prossima sezione, una ragione per l'incapacità o la riluttanza delle autorità a fornire protezione potrebbe per esempio venir riscontrata nella loro convinzione che la faida sia una questione familiare che in quanto tale dovrebbe essere risolta nell'ambito delle famiglie coinvolte piuttosto che dalle forze dell'ordine.

generalizzata del governo. Il motivo di opinione politica è stato giudicato riguardare anche situazioni dove il governo ufficialmente concordava con l'opinione espressa dal/dalla richiedente, ma non poteva o non voleva proteggere la persona in questione dalla persecuzione. Si veda *Klinko vs. Canada (Ministro della Cittadinanza e dell'Immigrazione)*, Corte federale di appello del Canada, [2000] 3 F.C. 327, 22 febbraio 2000.

⁹ *Michelle Thomas e altri vs. Procuratore generale*, Tribunale di appello degli Stati Uniti del nono circuito, n.02-71656, 409 F.3d 1177, 3 giugno 2005, disponibile su Refworld.

¹⁰ In diversi ordinamenti, benché la giurisprudenza su questa questione non abbia assunto una posizione conclusiva, si riscontrano numerosi casi in cui vengono assimilati casi di faida con casi in cui il richiedente teme persecuzioni da parte di criminali o mafiosi e non viene così individuato alcun legame con le ragioni indicate dalla Convenzione. Laddove non si riscontri alcun nesso causale, va comunque ricordato che potrebbero venir richieste forme complementari di protezione discendenti dagli strumenti internazionali in materia diritti umani.

Appartenenza a un determinato gruppo sociale

16. In merito al motivo indicato dalla Convenzione come “appartenenza a un determinato gruppo sociale”, l’UNHCR ha emesso a questo proposito le proprie Linee guida per la protezione internazionale nel maggio 2002.¹¹ Il Paragrafo 11 di queste Linee guida definisce un determinato gruppo sociale come:

“un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal loro rischio di essere perseguitati, o che vengono percepite come un gruppo dalla società. Questa caratteristica sarà per lo più qualcosa di innato, immutabile o che è fondamentale per l’identità, la coscienza o l’esercizio dei diritti umani di ciascuno.”

17. Questa definizione tenta di conciliare gli approcci basati sulle “caratteristiche protette” e sulla “percezione sociale” che hanno dominato i processi decisionali negli ordinamenti di common law. L’approccio delle caratteristiche protette potrebbe essere inteso come volto a identificare una serie di gruppi che costituiscono l’essenza dell’analisi della percezione sociale. Entrambi gli approcci trovano riscontro, anche se le motivazioni ascrivibili all’appartenenza a determinati gruppi sociali sono generalmente meno sviluppate negli ordinamenti giurisdizionali civili.¹²

18. Nell’applicare la definizione di un determinato gruppo sociale offerta in queste Linee guida, è opinione dell’UNHCR che un’unità familiare rappresenti il classico esempio di “determinato gruppo sociale”. Una famiglia è un gruppo socialmente riconoscibile nella società e gli individui vengono percepiti dalla società in base alla loro appartenenza familiare. I membri di una famiglia, per legami di sangue o per matrimonio e altre relazioni di parentela, soddisfano i requisiti della definizione, condividendo una caratteristica comune che è innata e immutabile,¹³ così come fondamentale e protetta. L’articolo 23(1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 stabilisce che la famiglia è il “nucleo naturale e fondamentale della società” e che ha “diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”. Inoltre, la famiglia è diffusamente percepita come un’unità riconoscibile, i membri della quale sono facilmente distinguibili dalla società nel suo complesso.

19. Come si osserva nelle Linee guida dell’UNHCR, dalle corti e dagli organi amministrativi è stato riconosciuto che le famiglie costituiscono un “determinato gruppo sociale”, sia secondo l’approccio delle “caratteristiche protette” sia secondo l’approccio della “percezione sociale”.¹⁴ Nel caso in cui si applichino questi criteri, è chiaro che l’appartenenza a una famiglia rientra a tutto diritto nell’ambito della motivazione della “appartenenza a un determinato gruppo sociale” contenuta nella

¹¹ UNHCR, “Linee guida per la protezione internazionale: ‘Appartenenza a un determinato gruppo sociale’ nel contesto dell’articolo 1°(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status di rifugiato”, HCR/GIP/02/02, 7 maggio 2002 (di seguito: “Linee guida dell’UNHCR sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale”), disponibile al link: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ/openssl.pdf?tbl=PUBL&id=3d58de2da>.

¹² *Ibid.*, per altri dettagli.

¹³ Le relazioni di sangue non possono essere cambiate e, anche se un matrimonio può venire sciolto, l’esistenza di quel matrimonio nel passato rimane un fatto che non può essere cambiato.

¹⁴ “Linee guida dell’UNHCR sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale”, v. nota 11, paragrafi 6 e 7.

definizione di rifugiato.¹⁵ Nel 2005, per esempio, nella causa *Michelle Thomas* di cui sopra, la corte ha riaffermato che una famiglia può costituire un determinato gruppo sociale.¹⁶

20. Nei casi di faida, sarebbe possibile definire il determinato gruppo sociale, per esempio, come “i membri della famiglia coinvolti nella faida” o “i membri della famiglia divenuti bersaglio a causa di un antico codice”, oppure “i membri maschi di una famiglia divenuti bersaglio in conformità a un tradizionale canone di faida” o, ancora più precisamente, “i membri maschi della famiglia XXX minacciati di morte per effetto di una faida con la famiglia YYY”. In questo modo, il gruppo non viene definito solamente in base alla persecuzione temuta per effetto della faida ma anche dai legami di parentela.

Migrazione interna o trasferimento

21. Qualora venga individuato un giustificato timore di persecuzione per una delle ragioni individuate dalla Convenzione, potrebbe anche accadere che chi deve decidere in merito al riconoscimento debba valutare se la persecuzione può essere evitata attraverso il trasferimento in un'altra area all'interno del paese d'origine. Questo potrebbe rivelarsi particolarmente adeguato in casi di faida in cui l'agente di persecuzione non sia lo Stato, tuttavia è comunque necessario che per l'individuo l'area individuata per il trasferimento sia materialmente accessibile e che gli garantisca sicurezza e tutela legale, affinché non sia esposto al rischio di essere perseguitato o di subire altre gravi offese in quel luogo e affinché possa, nel contesto del paese in questione, condurre una vita relativamente normale senza dover affrontare difficoltà ingiustificate.¹⁷

Conclusione

22. Per concludere, una richiesta d'asilo basata su un timore individuale di persecuzione a causa dell'appartenenza a una famiglia o a un clan coinvolti in una faida potrebbe, a seconda delle particolari circostanze del caso individuale, condurre al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951.

Sezione delle Operazioni di Protezione e di Assistenza Legale
Dipartimento dei Servizi di protezione Internazionale
UNHCR, Ginevra
17 marzo 2006

¹⁵ Vedi anche, UNHCR, *Determinazione dello status di rifugiato*, modulo di autoapprendimento 2, 1 settembre 2005, p. 37 (“Uno degli esempi più visibili di determinato gruppo sociale è rappresentato dalla famiglia”).

¹⁶ Vedi *Michelle Thomas e altri vs. Procuratore generale*, nota 9.

¹⁷ Vedi UNHCR, “Linee guida per la protezione internazionale: l'alternativa della migrazione interna o del trasferimento”, nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status di rifugiato”, HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003, consultabile al link: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.pdf?tbl=PUBL&id=3f28d5cd4>.